COMMISSIONE XIV

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

XLI.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 14 GIUGNO 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE COTELLESSA

INDICE

PAG.

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

Senatori ZELIOLI LANZINI e FRANZINI: Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posto di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 (*Modificata dalla XI Commissione permanente del Senato*). (2811-*D*) 405

PRESIDENTE 405, 406

FERRARI GIOVANNI, *Relatore* 405

BARBERI SALVATORE 406

SANTARELLI EZIO 406

MERLIN ANGELINA 406

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità* 406

Votazione segreta:

PRESIDENTE 407

La seduta comincia alle 9,30.

BARTOLE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Franzini: Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97. (2811-D).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Franzini, approvata dalla XI Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 2 febbraio 1961, modificata dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati, nella seduta del 23 marzo 1961; modificata dalla XI Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica, nella seduta del 20 aprile 1961; modificata dalla XIV Commissione permanente (Igiene e sanità pubblica) della Camera dei deputati, nella seduta del 3 maggio 1961; modificata dalla XI Commissione permanente (Igiene e sanità) del Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1961: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 ».

La proposta di legge è stata trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Camera il 7 giugno 1961.

Il Relatore, onorevole Giovanni Ferrari, ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dalla XI Commissione permanente del Senato.

FERRARI GIOVANNI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, penso che siamo all'ultima tappa, per così dire, di questo provvedimento e, trattandosi di ultima tappa, suppongo che sarà facile, nel senso che la nostra Commissione, finalmente, porrà fine al travaglio di questa legge rinviata e modificata già varie volte dalle Commissioni del Senato e della Camera.

Come è a voi tutti noto la legge 10 marzo 1955, n. 97, detta norme transitorie per i concorsi a posti di sanitario e farmacisti ospedalieri.

Nell'esaminare la proposta che oggi è all'ordine del giorno e che è di iniziativa dei senatori Zelioli Lanzini e Franzini, avevamo aggiunto all'articolo unico, che riguardava la semplice proroga delle disposizioni transitorie di cui alla legge che ho citato in precedenza, un secondo articolo che modificava le disposizioni concernenti la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui al primo comma dell'articolo 5 della predetta legge n. 97.

La Commissione Igiene e sanità del Senato non aveva approvato questo secondo articolo e ciò era sembrato strano perché, in fondo, noi ci preoccupavamo anche di precisare alcune questioni essenziali per lo svolgimento dei concorsi.

Un nuovo colloquio tra i Presidenti delle due Commissioni, poteva permettere di chiarire che, in realtà, le obiezioni fatte dalla XI Commissione del Senato avevano un valore, in quanto per talune discipline era difficilissimo, se non impossibile, trovare due primari della stessa disciplina in uno stesso ospedale. Di solito ce n'è uno solo. Per esempio nelle discipline pediatriche o nelle divisioni specialistiche, come l'oculistica e la otorinolaringoiatrica, è difficile che ci siano due divisioni, con due primari.

La XI Commissione suggeriva, allora, di modificare il comma *b*) nel modo seguente: « da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso altri ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso »

L'unica differenza riguarda la dizione: « stesso ospedale » che viene sostituita con le parole: « presso altri ospedali ».

Invito, pertanto, la Commissione a dare parere favorevole e all'emendamento apportato dalla Commissione del Senato e al provvedimento nel suo complesso anche se esso non sodisfa interamente le esigenze per cui era stato proposto l'articolo aggiuntivo, soprattutto in considerazione del fatto che da molto tempo esiste in materia una *vacatio legis*.

BARBERI SALVATORE. Io sono favorevole al testo trasmessoci dal Senato. Ma voglio ricordare che già fin dallo scorso gennaio io avevo detto che quella dizione: « in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso altri ospedali », era dettata dall'opportunità di non scostarsi notevolmente dalla vecchia formulazione. Non esistono, infatti, in Italia, ospedali che abbiano due primari di una determinata disciplina.

La proposta del Senato viene quindi a chiarire quella che è la realtà, cioè la impossibilità di utilizzare primari dello stesso ospedale e la necessità di rivolgersi ad altri ospedali.

Sono pertanto perfettamente d'accordo con la nuova formulazione della proposta di legge, che spero sia quella definitiva.

SANTARELLI EZIO. Dichiaro, anche a nome del mio gruppo, di essere favorevole all'approvazione del testo trasmessoci dal Senato e colgo l'occasione per affermare che ben ha fatto la nostra Commissione a ripristinare, la scorsa volta, l'articolo 2 che era stato soppresso dalla XI Commissione del Senato.

MERLIN ANGELINA. Anch'io dichiaro, a nome del mio gruppo, di essere favorevole al testo in esame.

MAZZA, *Sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'approvazione della proposta di legge nel testo trasmessoci dalla XI Commissione permanente del Senato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

L'articolo 1 non è stato modificato.

L'articolo 2 era stato da noi approvato nel seguente testo:

« Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, *sub* lettere *b*) e *c*), sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso lo stesso ospedale o, in mancanza, presso ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

« *c*) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso ».

La disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo 5, *sub* lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

« *c*) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso ».

La XI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 10 marzo 1955, n. 97, *sub* lettere *b*) e *c*), sono sostituite dalle seguenti:

« *b*) da due primari ospedalieri di ruolo della disciplina messa a concorso, in servizio presso altri ospedali di categoria pari o superiore a quella dell'ospedale che bandisce il concorso, uno dei quali abilitato alla libera docenza; uno di questi due primari sarà designato dall'Ordine dei medici della provincia nella quale si bandisce il concorso;

« *c*) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso ».

La disposizione di cui al secondo comma del predetto articolo 5, *sub* lettera *c*), è sostituita dalla seguente:

« *c*) da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della disciplina messa a concorso o, in mancanza, di materia strettamente attinente al concorso ».

Pongo in votazione la modifica (la sostituzione della lettera *b*), proposta dal Senato.

(*È approvata*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge testè esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

Senatori ZELIOLI LANZINI e FRANZINI: « Proroga delle disposizioni transitorie per i concorsi a posti di sanitari e farmacisti ospedalieri di cui alla legge 10 marzo 1955, n. 97 » (2811/*D*):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	1

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Andreucci, Angelini Ludovico, Babbi, Barberi Salvatore, Baroni, Bartole, Borellini Gina, Calamo, Ceravolo Mario, Cerreti Giulio, Colleselli, Cortese Giuseppe, Cotellessa, Ferrara, Ferrari Giovanni, Forlani, Gotelli Angela, Lattanzio, Merlin Angelina, Messinetti, Minella Molinari Angiola, Montanari Otello, Pino, Re Giuseppina, Romano Bruno, Santarelli Ezio e Sorgi.

La seduta termina alle 10,15.

IL DIRETTORE

DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI